



## **Comune di Rovigo**

### **REGOLAMENTO "PREMIO SAN FRANCESCO - CITTA' DI ROVIGO"**

Art. 1 - Il presente Regolamento disciplina il conferimento del "Premio San Francesco - Città di Rovigo", che costituisce una pubblica attestazione di merito e riconoscimento nei confronti di cittadini, gruppi o Associazioni, che con il loro impegno ed operato, come descritto nell'art. 3, contribuiscono o hanno contribuito ad arricchire il patrimonio sociale, culturale, artistico, scientifico ed economico della Città di Rovigo .

Art. 2 - L'assegnazione del Premio è annuale e coincidente con la ricorrenza del Santo Patrono della Città – fatte salve cause di forza maggiore che ne impediscano di fatto lo svolgimento con tale cadenza ed in tale data.

Art. 3 - Il riconoscimento avviene a favore di uno o più soggetti , appartenenti alle due categorie sotto riportate, ed individuati sulla base dei seguenti criteri:

a) cittadini, gruppi o Associazioni che si sono distinti a livello locale, nazionale o internazionale per il loro impegno concreto nei seguenti ambiti: pace e fratellanza tra i popoli; difesa dell'ambiente; turismo collegato allo sviluppo economico, sociale e culturale della città; arte, scienze e cultura.

b) giovani (ragazze e ragazzi dai 10 ai 25 anni), che si sono distinti per il loro impegno in campo ambientale, sportivo, culturale, sociale, artistico e musicale, o per azioni di generosità verso il prossimo, o che si siano particolarmente distinti nell'ambito degli studi e della ricerca.

Art. 4 - La designazione dei soggetti destinatari del Premio avviene da parte di un'apposita Commissione, i cui membri sono nominati dal Sindaco.

La Commissione è composta da 6 membri e dal Sindaco in qualità di Presidente, e viene convocata da quest'ultimo o da un suo delegato.

Art. 5 - Il Sindaco può delegare ad altro soggetto la funzione di Presidente della Commissione; la funzione di segretario, per i lavori della Commissione, è svolta da un dipendente dell'Ufficio Gabinetto /Segreteria del Sindaco.

Art. 6 - La Commissione resta in carica per 5 anni; in mancanza di sostituzione viene tacitamente prorogata fino a nuove nomine.

In caso di dimissioni o decesso, il Sindaco provvede alla sostituzione del componente; in tal caso, il nuovo componente resta in carica fino a scadenza naturale della Commissione.

In ogni caso si procede con una nuova nomina della Commissione in occasione delle elezioni comunali.

Art. 7 - La Commissione delibera con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

Art. 8 - Il presente Regolamento, ai sensi dell'art. 10 delle Disposizioni sulla Legge in generale, diviene obbligatorio il 15 giorno successivo a quello della sua pubblicazione, e va a sostituire integralmente il precedente Regolamento approvato con deliberazione di G.C. n. 144 del 17.10.2011.

Art. 9 – Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento si intende automaticamente decaduta la Commissione esaminatrice nominata ai sensi degli artt. 3 e ss. del Regolamento approvato con Delibera di G. C. n. 144/17.10.2011.

I nuovi componenti della Commissione vengono nominati dal Sindaco come indicato agli articoli precedenti.